

Gazzetta ufficiale

C 407

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
8 dicembre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 407/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7840 — LetterOne Holdings/ E.ON E&P Norge) ⁽¹⁾	1
2015/C 407/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7812 — Swiss RE Life Capital/ Guardian Holdings Europe) ⁽¹⁾	1
2015/C 407/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) ⁽¹⁾	2
2015/C 407/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7763 — TCCC/Cobega/ CCEP) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 407/05	Tassi di cambio dell'euro	3
2015/C 407/06	Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2015, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Dons (DOP)]	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2015/C 407/07	Decisione della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati	8
2015/C 407/08	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 7 maggio 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7421 Orange/Jazztel — Relatore: Irlanda	14
2015/C 407/09	Relazione finale del consigliere-auditore — Orange/Jazztel (M.7421)	16
2015/C 407/10	Sintesi della decisione della Commissione, del 19 maggio 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.7421 — Orange/Jazztel) [notificata con il numero C(2015) 3370] ⁽¹⁾	18

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 407/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	25
2015/C 407/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	25
2015/C 407/13	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	26

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 407/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	27
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/01)

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7840. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7812 — Swiss RE Life Capital/Guardian Holdings Europe)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/02)

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7812. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/03)

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7791. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/04)

Il 9 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7763. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 dicembre 2015

(2015/C 407/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0809	CAD	dollari canadesi	1,4550
JPY	yen giapponesi	133,40	HKD	dollari di Hong Kong	8,3771
DKK	corone danesi	7,4607	NZD	dollari neozelandesi	1,6238
GBP	sterline inglesi	0,71770	SGD	dollari di Singapore	1,5191
SEK	corone svedesi	9,2188	KRW	won sudcoreani	1 264,00
CHF	franchi svizzeri	1,0830	ZAR	rand sudafricani	15,6593
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,9266
NOK	corone norvegesi	9,3265	HRK	kuna croata	7,6380
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 965,26
CZK	corone ceche	27,022	MYR	ringgit malese	4,5744
HUF	fiorini ungheresi	311,85	PHP	peso filippino	50,880
PLN	zloty polacchi	4,3133	RUB	rublo russo	74,6306
RON	leu rumeni	4,4803	THB	baht thailandese	38,761
TRY	lire turche	3,1349	BRL	real brasiliano	4,0425
AUD	dollari australiani	1,4849	MXN	peso messicano	18,1229
			INR	rupia indiana	72,1325

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2015**

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Dons (DOP)]

(2015/C 407/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Danimarca ha presentato domanda di protezione della denominazione «Dons» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Danimarca è stata esaminata dalla Commissione.
- (2) Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate.
- (3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l'esame della domanda di protezione della denominazione «Dons»,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Dons» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione(i) da registrare

Dons

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

5. Vino spumante di qualità

4. Descrizione del vino/dei vini

Requisiti analitici

Criteri di accettazione per il Dons

— Acidità malica: < 0,3 g/l

— Tenore di anidride carbonica: > sovrappressione di 4 bar a 20 °C

— Tenore di zucchero residuo: < 25 g/l

Dal punto di vista organolettico, il vino spumante di qualità Dons è caratterizzato da un'acidità particolarmente «brillante». I vini spumanti sono leggeri ed eleganti, dominati da una spiccata acidità risultante dalla trasformazione della sua elevata acidità malica iniziale in acidità lattica. Al naso si percepisce un aroma di agrumi/limetta/sambuco e un caratteristico odore di tostato coronati da un lungo retrogusto che si conclude con una nota di acidità.

In termini di aspetto il vino è trasparente con sfumature di colore che vanno dal bianco al rosa/rosso/rosato e con bollicine fini e persistenti.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10,0
Acidità totale minima	4,5 g/l, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	16,66
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	150

5. Pratiche di vinificazione*a. Pratiche enologiche essenziali*

Pigiatura dell'uva

Pratiche enologiche specifiche

Il metodo di pigiatura utilizzato consiste nel pigiare delicatamente i grappoli d'uva interi con una pressione massima di 1,6 bar.

Raccolta, cernita e pigiatura

Metodi di coltivazione,

L'uva deve essere raccolta a mano prima che raggiunga la piena maturità fisiologica per garantire la conservazione di un'elevata acidità, in particolare quella malica.

I grappoli devono essere selezionati a mano seguendo istruzioni specifiche.

Fermentazione

Pratica enologica specifica

Il prodotto viene spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia. Il titolo alcolometrico totale della partita («cuvée») dopo la fermentazione principale è almeno del 9 %.

Prima della fermentazione secondaria la partita è sottoposta alla fermentazione malolattica.

La durata del processo di produzione, compreso l'invecchiamento, è di almeno nove mesi a partire dall'inizio del processo di fermentazione.

La fermentazione serve a conferire frizzantezza alla partita che deve essere lasciata invecchiare sulle fecce all'interno della bottiglia per almeno 180 giorni.

Dopo la fermentazione in bottiglia il prodotto viene separato dalle fecce mediante sboccatura.

b. *Rese massime*

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona delimitata

Zona definita: la città di Dons nei pressi di Kolding, Danimarca; più specificamente, la valle a tunnel composta da ghiaia fluvio-glaciale e da sedimenti sabbiosi all'interno del distretto catastale di Dons By, Almind. Il distretto catastale di Dons By, che si estende su una superficie di 853 ettari, è chiaramente definito sulle mappe sin dal 1821.

I vigneti sono ubicati a un'altitudine di 25-60 m e a breve distanza del mare, a circa 7 km da Kolding Fjord.

7. Uve da vino principali

Zalas Perle

Cabernet Cortis

Orion

Madeleine Angevine

Solaris

Rondo

Regent

Pinot nero

8. Descrizione del legame/dei legami

I vigneti sono situati nei pressi della cittadina di Dons, a un'altitudine di 25-60 m e a una distanza di circa 7 km dal mare. La zona è una valle a tunnel che ha avuto origine dall'erosione subglaciale, con la presenza di laghi che occupano le cavità formate dallo scioglimento del ghiaccio morto (*dead-ice kettle*) terreni collinari in pendio e una brughera povera di nutrienti che poggia su uno strato di sedimenti sabbiosi.

I parametri analitici differiscono da quelli dei vini spumanti classici in termini di una maggiore acidità lattica imputabile alle condizioni di coltura del Nord.

Il profilo del vino, in particolare il suo profilo acido, è dovuto alla selezione di varietà piuttosto rustiche nonché alle condizioni geografiche del territorio e allo specifico «terroir» caratterizzato da ghiaia di origine sedimentosa povera di nutrienti e da strati sabbiosi profondi situati a un livello ben superiore rispetto alle falde freatiche sotterranee, che favoriscono la crescita di portainnesti vigorosi.

9. Ulteriori condizioni essenziali

Metodo di ottenimento

Quadro normativo:

Legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Riferimento al metodo di produzione: le diciture «fermentato in bottiglia» o «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» devono figurare sull'etichetta e riportare adeguatamente la durata della fermentazione sulle fecce.

Logo dell'UE

Quadro normativo:

Legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Uso del logo dell'UE: «Denominazione di origine protetta» deve essere indicato unitamente al simbolo/logo dell'UE.

Varietà di uve da vino

Quadro normativo:

Legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Varietà di vite: laddove si attinge a una sola varietà, l'etichetta deve indicare la varietà di uva da vino utilizzata nella produzione. Se il vino viene prodotto da una partita di diverse varietà di viti contemplate nel disciplinare, il produttore può scegliere di indicare tutte le varietà in ordine decrescente, o di non farne menzione sull'etichetta.

Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione dell'annata

Quadro normativo:

Legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Annata l'etichetta deve indicare l'annata laddove il vino sia frutto di una sola vendemmia. Se il vino viene prodotto da una partita di più annate, l'anno di raccolta non va indicato.

Imbottigliamento

Quadro normativo:

Legislazione UE

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona delimitata

Descrizione della condizione:

Imbottigliamento:

A norma della sezione (c) del disciplinare, il prodotto deve essere coltivato, prodotto e imbottigliato entro i confini della zona delimitata, in quanto tale condizione costituisce un prerequisito per ottenere le sue caratteristiche specifiche. Inoltre, il trasporto all'esterno di questa zona potrebbe pregiudicare i metodi specifici di produzione relativi allo stoccaggio, alla sboccatura e all'invecchiamento, provocando un deterioramento della qualità che i produttori di vino non potrebbero controllare. Non vi è alcuna produzione di vino nelle zone adiacenti a quelle contemplate nella domanda.

Link al disciplinare del prodotto

[http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Produktspecifikation%20Dons%20rev%20nov%202014%20\(2\).pdf](http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Produktspecifikation%20Dons%20rev%20nov%202014%20(2).pdf)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2015****relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati**

(2015/C 407/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 210, paragrafo 2, e l'articolo 214, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti relativa ai rifugiati, che richiede solidarietà, coesione ed efficienza. Le sfide sono comuni e le risposte devono essere coordinate.
- (2) Per la sua posizione geografica, la Turchia è un importante paese di accoglienza e di transito per i migranti, che entro la fine del 2015 ospiterà più di 2 milioni di richiedenti asilo e rifugiati, il numero più alto al mondo. La Turchia sta compiendo sforzi lodevoli per fornire massicci aiuti umanitari e sostenere un afflusso senza precedenti, in continuo aumento, di persone che cercano rifugio, e ha già speso più di 7 miliardi di EUR di risorse nazionali per affrontare questa crisi.
- (3) La Turchia e l'UE sono determinate ad agire in maniera concertata per sostenere e superare le attuali sfide. A questo scopo, un documento strategico che riflette l'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia volta a intensificare la loro cooperazione nell'assistenza ai siriani beneficiari di protezione temporanea e nella gestione dei flussi migratori, in un impegno coordinato per affrontare la crisi (qui di seguito: «il piano d'azione comune UE-Turchia»), approvato per referendum dalla Turchia il 15 ottobre 2015, si propone di affrontare la crisi dei rifugiati e la gestione della migrazione. Nelle conclusioni formulate lo stesso giorno, il Consiglio europeo valuta «positivamente il piano d'azione comune con la Turchia nel quadro di un programma di cooperazione globale basato su condivisione delle responsabilità, impegni reciproci e conseguimento di risultati» e dichiara che l'«UE e i suoi Stati membri sono pronti a rafforzare la cooperazione con la Turchia e a intensificare significativamente il loro impegno politico e finanziario entro il quadro stabilito».
- (4) Come previsto dal piano d'azione comune UE-Turchia, l'UE deve mobilitare nuove e sostanziose risorse finanziarie in maniera costante e adeguata per aiutare la Turchia ad affrontare le necessità emergenti e la sfida costituita dalla presenza dei siriani beneficiari di protezione temporanea. I fondi andrebbero mobilitati nel modo più flessibile e rapido possibile. Le priorità e i settori in cui i fondi devono essere assegnati devono essere stabiliti in consultazione con le autorità turche, fatta eccezione per le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata. Saranno considerate prioritarie l'assistenza umanitaria immediata, l'assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.
- (5) I bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri hanno mobilitato finora un totale di 3,6 miliardi di EUR dall'inizio del conflitto siriano (circa 1,6 miliardi di EUR a carico del bilancio dell'Unione e 2 miliardi di EUR a carico degli Stati membri), classificandosi così collettivamente come il maggior donatore del mondo nell'affrontare le conseguenze della crisi. Questa dotazione ha permesso di fornire assistenza umanitaria urgente e ha sostenuto le capacità nazionali e locali di erogare servizi alle persone colpite dalla crisi (istruzione, sanità, servizi di base quali l'acqua e lo smaltimento dei rifiuti, sostegno ai mezzi di sussistenza). Tuttavia, i vari strumenti dell'Unione europea e i programmi degli Stati membri funzionano parallelamente, tramite diversi canali bilaterali (agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, agenzie nazionali, governi dei paesi di accoglienza).
- (6) Il titolo III della parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda fra l'altro la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi e l'aiuto umanitario. L'esercizio delle competenze dell'Unione in questi settori non ha per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro competenza, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del TFUE.
- (7) La Turchia figura come paese a reddito medio-alto nell'elenco dei paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (8) In virtù dell'articolo 210, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si concertano sui rispettivi programmi. Occorre pertanto incrementare la cooperazione. In virtù dell'articolo 210, paragrafo 2, e dell'articolo 214, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

- (9) L'obiettivo generale dello strumento per la Turchia è coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri per rafforzare l'efficacia e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.
- (10) L'assistenza dell'UE e degli Stati membri permetterà di fornire una risposta complessiva commisurata alle sfide. Tale risposta dovrebbe contribuire ad attenuare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati, sia per i rifugiati stessi che per la Turchia in quanto paese ospitante. Dovrebbe riunire i fondi e le iniziative dell'UE e quelli degli Stati membri per rispondere alle esigenze in maniera coordinata e globale.
- (11) Gli strumenti dell'UE attualmente usati per reagire alla crisi siriana, quali lo strumento europeo di vicinato (ENI) ⁽¹⁾, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) ⁽²⁾, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) ⁽³⁾ e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) ⁽⁴⁾, e i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario ⁽⁵⁾ possono contribuire allo strumento per la Turchia nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Ogni forma di assistenza umanitaria a titolo dello strumento per la Turchia sarà gestita e fornita nel pieno rispetto dei principi umanitari e del consenso europeo sull'aiuto umanitario ⁽⁶⁾.
- (12) Le azioni e le misure a carico del bilancio dell'Unione saranno svolte conformemente alle sue norme e ai suoi regolamenti finanziari: ciò comprende sia la gestione diretta e indiretta, sia i fondi fiduciari dell'Unione, che fanno parte degli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione ⁽⁷⁾.
- (13) La Commissione prende atto dell'intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 500 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La Commissione invita gli Stati membri a impegnare formalmente le rispettive quote finanziarie secondo la ripartizione indicata nell'allegato, che si basa sulla chiave relativa al PIL.
- (14) La Commissione osserva che attualmente si registra un volume straordinario di «altre entrate» e dazi doganali, pari a 2 300 000 000 EUR, nel bilancio 2015; tali entrate sono dovute a un livello più alto di ammende incassate per violazione delle norme sulla concorrenza, a entrate dovute a investimenti e prestiti concessi, sanzioni, interessi di mora e dazi doganali superiori al previsto. Questo importo di 2 300 000 000 EUR fa parte del progetto di bilancio rettificativo 8/2015, recentemente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tali entrate straordinarie del bilancio 2015 saranno detratte dai contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE.
- (15) I contributi finanziari degli Stati membri devono essere inclusi nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione dello strumento per la Turchia a favore dei rifugiati

La presente decisione istituisce un meccanismo di coordinamento, lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati («lo strumento»), volto ad aiutare la Turchia ad affrontare le esigenze immediate in termini umanitari e di sviluppo dei rifugiati e delle loro comunità di accoglienza, nonché le esigenze manifestate dalle autorità nazionali e locali nel gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.

⁽⁸⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

*Articolo 2***Obiettivi dello strumento**

1. Lo strumento mira a coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri.
2. Il suo obiettivo specifico è rafforzare l'efficienza e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.
3. La Commissione provvede affinché tutte le azioni intraprese nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e le misure individuali degli Stati membri siano complementari a quelle coordinate nell'ambito dello strumento.

*Articolo 3***Ambito di applicazione e forma di sostegno**

1. La Commissione coordina le azioni dell'Unione e degli Stati membri stabilendo le priorità e coordinando l'allocatione delle risorse.

A tale scopo essa opera secondo il meccanismo di cui all'articolo 5 della presente decisione.

2. Tramite lo strumento viene coordinata l'assistenza umanitaria, l'assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.
3. L'assistenza può assumere la forma di sovvenzioni, tranne se la natura del progetto da finanziare richiede un'altra forma di sostegno, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014.
4. La Commissione assicura che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dello strumento.

La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso ai progetti sostenuti dallo strumento.

*Articolo 4***Coordinamento delle risorse nell'ambito dello strumento**

1. Lo strumento coordina un importo di 3 000 000 000 EUR.

Bilancio dell'UE

2. Dell'importo totale, 500 000 000 EUR sono forniti dal bilancio dell'UE, in funzione di singole decisioni di finanziamento a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e conformemente alle disposizioni finanziarie e ai requisiti del rispettivo atto di base.

Contributi degli Stati membri

3. Sulla base dei contributi finanziari che si sono impegnati a versare, gli Stati membri forniscono un importo di 2 500 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione stabilita nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 5***Comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo dello strumento formula orientamenti strategici sul coordinamento dell'assistenza da fornire. È inoltre incaricato di sorvegliare in permanenza l'attuazione dello strumento.

Il comitato direttivo è composto da due rappresentanti della Commissione e un rappresentante di ciascuno degli Stati membri.

La Turchia partecipa al comitato direttivo con funzioni consultive, al fine di garantire il pieno coordinamento delle azioni sul terreno, fatta eccezione per le azioni che forniscono un'assistenza umanitaria immediata.

La Commissione presiede il comitato direttivo.

Occorre garantire che i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato non si trovino in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. La Commissione rimane responsabile della decisione finale relativa alla determinazione delle priorità, all'identificazione delle azioni e all'allocazione dei fondi, cercando comunque di ottenere un consenso laddove possibile.
3. Su proposta della Commissione, il comitato direttivo redige e adotta il proprio regolamento interno entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione.
4. Al segretariato dello strumento provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 6

Modalità di attuazione

1. La Commissione seleziona le azioni pertinenti e ne coordina l'attuazione, in particolare mediante un esame ex ante delle azioni proposte.
2. Sono considerate prioritarie le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata, assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.

Le autorità turche sono consultate su ogni azione diversa da quelle che forniscono assistenza umanitaria immediata.

La Commissione svolge regolarmente riunioni con le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia.

Bilancio dell'UE

3. Le azioni e le misure a carico del bilancio dell'Unione sono attuate in conformità delle sue disposizioni finanziarie e dei requisiti del rispettivo atto di base.

Contributi degli Stati membri

4. I contributi degli Stati membri diretti a finanziare azioni e misure selezionate e coordinate in conformità della presente decisione sono inclusi nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con disposizione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali contributi finanziari sono eseguiti direttamente dalla Commissione, in virtù dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o indirettamente, affidando compiti d'esecuzione del bilancio a entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresi organismi di diritto privato di uno Stato membro.
5. Le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata coordinate nell'ambito dello strumento sono selezionate ed eseguite secondo i principi sanciti dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Articolo 7

Visibilità

La Commissione informa in merito alle azioni sostenute dallo strumento e le promuove, al fine di garantirne la visibilità.

Articolo 8

Informazione, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione dello strumento.
2. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione dello strumento.
3. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione svolge una valutazione dello strumento in pieno coordinamento con gli Stati membri.

*Articolo 9***Disposizioni finali**

1. Il presente strumento è istituito dal 1° gennaio 2016 per contributi finanziari a titolo degli esercizi finanziari 2016 e 2017. Entro il 21 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione il calendario dei loro contributi, comprese le scadenze previste per i pagamenti del periodo 2016-2017.
2. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina la capacità finanziaria, la durata e la natura del finanziamento.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Johannes HAHN

membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Chiave PIL	Contributo nazionale per lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati
Belgio	4 044 908 000	2,88 %	72 055 025,81 EUR
Bulgaria	412 388 025	0,29 %	7 346 181,86 EUR
Repubblica ceca	1 429 950 658	1,02 %	25 472 799,77 EUR
Danimarca	2 691 551 852	1,92 %	47 946 662,36 EUR
Germania	29 998 426 500	21,38 %	534 384 810,63 EUR
Estonia	195 941 500	0,14 %	3 490 455,12 EUR
Irlanda	1 605 484 000	1,14 %	28 599 708,83 EUR
Grecia	1 758 757 000	1,25 %	31 330 077,48 EUR
Spagna	10 723 591 000	7,64 %	191 027 490,92 EUR
Francia	21 697 735 000	15,46 %	386 518 273,19 EUR
Croazia	414 701 663	0,30 %	7 387 396,46 EUR
Italia	15 782 177 500	11,25 %	281 139 943,61 EUR
Cipro	162 048 000	0,12 %	2 886 684,40 EUR
Lettonia	245 937 500	0,18 %	4 381 071,93 EUR
Lituania	363 756 951	0,26 %	6 479 879,52 EUR
Lussemburgo	302 768 000	0,22 %	5 393 436,90 EUR
Ungheria	1 028 794 578	0,73 %	18 326 701,09 EUR
Malta	79 473 735	0,06 %	1 415 726,15 EUR
Paesi Bassi	6 589 010 000	4,70 %	117 375 051,69 EUR
Austria	3 201 701 000	2,28 %	57 034 337,54 EUR
Polonia	3 997 275 344	2,85 %	71 206 509,04 EUR
Portogallo	1 708 890 500	1,22 %	30 441 767,55 EUR
Romania	1 517 506 692	1,08 %	27 032 502,06 EUR
Slovenia	366 916 000	0,26 %	6 536 154,06 EUR
Repubblica slovacca	737 276 500	0,53 %	13 133 667,62 EUR
Finlandia	1 992 220 500	1,42 %	35 488 940,55 EUR
Svezia	4 301 727 510	3,07 %	76 629 947,27 EUR
Regno Unito	22 990 023 751	16,38 %	409 538 796,60 EUR
Totale		1	2 500 000 000,00 EUR

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 7 maggio 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7421 Orange/Jazztel

Relatore: Irlanda

(2015/C 407/08)

Concentrazione

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.
4. In particolare, il comitato consultivo concorda che occorre fare distinzione tra i seguenti mercati:
 - i) mercato spagnolo della fornitura di servizi di telecomunicazione in postazione fissa a utenti finali (mercato al dettaglio dei servizi vocali in postazione fissa);
 - ii) mercato spagnolo della fornitura di servizi di accesso a Internet in postazione fissa a utenti finali (mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa);
 - iii) mercato spagnolo della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali (mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile);
 - iv) eventuale mercato spagnolo dei servizi multiple play:
 - a) eventuale mercato spagnolo della fornitura di servizi dual-play a utenti finali;
 - b) eventuale mercato spagnolo della fornitura di servizi triple-play a utenti finali;
 - c) eventuale mercato spagnolo della fornitura di servizi triple- e quadruple-play a utenti finali;
 - d) eventuale mercato della fornitura di servizi multiple play a utenti finali;
 - v) mercato all'ingrosso spagnolo dei servizi di terminazione di chiamata in rete fissa;
 - vi) mercato all'ingrosso spagnolo dell'accesso e raccolta di chiamata in rete mobile;
 - vii) mercato all'ingrosso spagnolo dei servizi di terminazione di chiamata in rete mobile;
 - viii) mercato all'ingrosso spagnolo dei servizi di accesso a banda larga.

Effetti orizzontali

5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile che, eliminando due forze concorrenziali importanti (Orange e Jazztel), l'operazione proposta dia luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul:
 - i) mercato spagnolo della fornitura di servizi di accesso a Internet in postazione fissa a utenti finali (mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa);
 - ii) eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi dual-play;
 - iii) eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi triple-play;
 - iv) eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi triple- e quadruple-play;
 - v) eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi multiple play.
6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l'operazione proposta dia luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul:
 - i) mercato al dettaglio spagnolo dei servizi vocali in postazione fissa;
 - ii) mercato al dettaglio spagnolo dei servizi di telecomunicazione mobile;
 - iii) mercato all'ingrosso spagnolo dei servizi di accesso a banda larga.

Effetti verticali

7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l'operazione proposta dia luogo a effetti verticali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul:
- i) mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata in rete fissa, di fornitura al dettaglio di servizi vocali in postazione fissa e di fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;
 - ii) mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata in rete mobile, di fornitura al dettaglio di servizi vocali in postazione fissa e di fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;
 - iii) mercato all'ingrosso dell'accesso e dei servizi di raccolta di chiamata in rete mobile e di fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile.

Incrementi di efficienza

8. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che non convalida gli incrementi di efficienza sostenuti della parte notificante riguardo:
- i) alla presunta maggiore diffusione della fibra ottica in esito all'operazione di concentrazione;
 - ii) al miglioramento dell'offerta per i pacchetti quadruple-play;
 - iii) al miglioramento della capacità di servire gli utenti grazie alla rete in fibra ottica e di risparmiare sui diritti di accesso alla xDSL.
9. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che accetta gli incrementi di efficienza sostenuti della parte notificante riguardo all'eliminazione della doppia marginalizzazione sui servizi mobili che Orange presta a Jazztel.

Mezzi di ricorso

10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la serie definitiva di impegni presentati dalla parte notificante il 20 aprile 2015 risolve i problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione sul mercato al dettaglio spagnolo dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa, sull'eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi dual-play, sull'eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi triple-play, sull'eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi triple- e quadruple-play e sull'eventuale mercato al dettaglio spagnolo dei servizi multiple play.
11. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
12. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Altre questioni emerse nel corso della discussione

Vari Stati membri non condividono la decisione della Commissione di non rinviare il caso alla Spagna a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni.

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Orange/Jazztel****(M.7421)**

(2015/C 407/09)

Introduzione

1. Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto notificazione di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni ⁽²⁾, operazione con cui Orange SA («Orange» oppure «la parte notificante») avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Jazztel plc («Jazztel») mediante offerta pubblica («l'operazione proposta»). Collettivamente, Orange e Jazztel sono qui denominate «le parti». L'operazione proposta costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
2. In esito alla prima fase dell'indagine la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno e il 4 dicembre 2014 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 15 dicembre 2014 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte, poi integrate da relazioni economiche a gennaio e a febbraio 2015.
3. Il 5 novembre 2014 il Regno di Spagna ha presentato, tramite l'autorità nazionale per la concorrenza, una richiesta di rinvio integrale dell'operazione proposta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Dopo aver avviato il procedimento, ricevuto il sollecito inviato dal Regno di Spagna il 19 dicembre 2014 e udito la parte notificante, il 26 gennaio 2015 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, respingendo la richiesta di rinvio.

Comunicazione degli addebiti

4. Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni («CO»), in cui concludeva in via preliminare che l'operazione proposta avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni.
5. La parte notificante ha risposto alla CO l'11 marzo 2015; Jazztel ha trasmesso osservazioni al riguardo sempre l'11 marzo 2015.

Accesso al fascicolo

6. Orange ha avuto accesso al fascicolo su CD-ROM il 26 febbraio 2015, il 3 marzo 2015, il 27 marzo 2015 e il 30 aprile 2015. I consulenti economici di Orange hanno avuto accesso, tramite un sistema di sala dati, alle informazioni riservate sulle quali la Commissione ha basato l'analisi economica della CO.

Lettera di esposizione dei fatti

7. Con una lettera di esposizione dei fatti inviata il 10 marzo 2015, la Commissione ha informato Orange dei nuovi elementi probatori emersi dopo l'adozione della CO, che corroboravano le conclusioni preliminari tratte nella CO e avrebbero potuto essere utilizzati come base per la decisione finale. La parte notificante ha presentato osservazioni scritte il 13 marzo 2015.

Sospensione dei termini

8. Non avendo ricevuto da Orange risposta a una richiesta d'informazioni datata 7 gennaio 2015, il 14 gennaio 2015 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, una decisione che decretava dal giorno stesso la sospensione del termine per l'esame dell'operazione proposta. La parte notificante ha risposto alla richiesta d'informazioni il 19 gennaio 2015 e la procedura è stata riavviata il 20 gennaio 2015.
9. Non avendo ricevuto da Orange risposta a una richiesta d'informazioni datata 11 dicembre 2014, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, una decisione che decretava, a partire dal 4 marzo 2015, la sospensione del termine per l'esame dell'operazione proposta. La parte notificante ha risposto alla richiesta d'informazioni il 27 marzo 2015 e la procedura è stata riavviata il 28 marzo 2015.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Terzi interessati

10. Su richiesta motivata degli interessati, il consigliere-auditore ha accettato che Másmovil Ibercom SA («Másmovil»), Vodafone Group Plc («Vodafone») e Xfera Móviles SA («Yoigo») fossero sentite come terzi interessati. I terzi interessati hanno presentato osservazioni scritte. Il consigliere-auditore ha altresì accettato la richiesta di ciascuno di questi terzi di partecipare all'audizione ufficiale.
11. A seguito dell'audizione il consigliere-auditore ha accettato, dietro richiesta dell'interessato, che R Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA («R Cable») fosse sentita nel procedimento come terzo interessato. R Cable ha trasmesso osservazioni scritte.

Audizione

12. L'audizione ufficiale si è tenuta il 16 marzo 2015 con la partecipazione delle parti, dei terzi interessati Másmovil, Vodafone e Yoigo, dei servizi competenti della Commissione, dei rappresentanti delle autorità per la concorrenza di undici Stati membri (Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia) e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA. Le parti hanno chiesto e ottenuto di esporre a porte chiuse alcuni passi della rispettiva presentazione.

Impegni

13. Per ovviare ai problemi di concorrenza indicati dalla Commissione nella CO, il 6 marzo 2015 la parte notificante ha presentato alla Commissione una serie di impegni. Il 13 marzo 2015 la Commissione ha sottoposto tali impegni a test di mercato.
14. La parte notificante ha presentato serie rivedute d'impegni il 29 marzo 2015 e il 6 aprile 2015. L'8 aprile 2015 sono stati sottoposti a test di mercato gli ultimi impegni pervenuti. Il 20 aprile 2015 la parte notificante ha presentato la serie definitiva di impegni.
15. In base alla serie definitiva di impegni la Commissione ha concluso che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE.

Conclusioni

16. A norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
17. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 11 maggio 2015

Joos STRAGIER

Sintesi della decisione della Commissione**del 19 maggio 2015****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.7421 — Orange/Jazztel)**

[notificata con il numero C(2015) 3370]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/10)

Il 19 maggio 2015 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. LE PARTI

- (1) Orange SA («Orange» o «la parte notificante») offre, attraverso la controllata al 100 % France Telecom España SAU che opera sotto la denominazione commerciale Orange España, servizi di telecomunicazione mobile, di telefonia fissa e di accesso a Internet a clienti in Spagna. Orange è il terzo più grande operatore di reti mobili in Spagna. Orange presta servizi di accesso a Internet in postazione fissa e di telefonia fissa principalmente tramite accesso diretto regolamentato (attraverso l'accesso disaggregato alla rete locale) alla rete in rame dell'operatore storico delle telecomunicazioni Telefónica, usando la propria rete xDSL. Opera altresì una rete propria di fibra ottica fino all'abitazione (FTTH) che, a fine 2014, copriva 800 000 unità immobiliari. Nel 2014 Orange occupava il terzo posto, per fatturato e per abbonati, tra gli operatori del mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa.
- (2) Jazztel plc («Jazztel» e, insieme a Orange, «le parti») offre servizi di telefonia fissa, di accesso a Internet e di telecomunicazione mobile in Spagna. Jazztel offre servizi di accesso a Internet in postazione fissa e di telefonia fissa tramite la propria rete xDSL, che si appoggia alla rete in rame di Telefónica attraverso l'accesso disaggregato alla rete locale, e tramite la propria rete FTTH che copre 3 milioni di unità immobiliari in Spagna. Jazztel offre servizi di telecomunicazione mobile a titolo di operatore virtuale di rete mobile sulla rete di Orange. Nel 2014 Jazztel occupava il quarto posto, per fatturato e per abbonati, tra gli operatori del mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa.

II. L'OPERAZIONE

- (3) Il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha ricevuto notificazione formale, a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, dell'intenzione di Orange di acquisire il controllo esclusivo di Jazztel mediante offerta pubblica («l'operazione proposta»).
- (4) L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

III. PROCEDIMENTO

- (5) Il 4 dicembre 2014 la Commissione ha concluso che l'operazione proposta suscitava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (6) Il 5 novembre 2014 la Commissione ha ricevuto dal Regno di Spagna la richiesta di rinviare integralmente il caso all'autorità nazionale per la concorrenza Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Dopo l'avvio del procedimento mediante decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il 19 dicembre 2014 il Regno di Spagna ha inviato un sollecito della richiesta di rinvio. Il 26 gennaio 2015 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, respingendo la richiesta di rinvio.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (7) Il 6 marzo 2015 Orange ha presentato i suoi impegni alla Commissione. In esito al test di mercato e ai riscontri su tali impegni dati dalla Commissione, Orange ha presentato due nuove serie di impegni, rispettivamente il 29 marzo 2015 e il 6 aprile 2015. Il 20 aprile 2015 Orange ha presentato una serie definitiva di impegni che rende l'operazione compatibile con il mercato interno.

IV. RELAZIONE

A. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

- (8) In linea con precedenti decisioni della Commissione riguardanti i mercati dei servizi di telecomunicazione fissa e mobile, ai fini della presente decisione i mercati rilevanti del prodotto in Spagna sono i seguenti:
- (9) al dettaglio: i) fornitura di servizi vocali in postazione fissa; ii) fornitura di servizi di accesso a Internet in postazione fissa; iii) fornitura di servizi di telecomunicazione mobile; iv) eventuale mercato della fornitura di servizi multiple play;
- (10) all'ingrosso: v) terminazione di chiamata in rete fissa; vi) terminazione di chiamata in rete mobile; vii) servizi di transito nazionale di chiamata in rete fissa; viii) servizi di accesso a banda larga; ix) connettività Internet; x) servizi di telecomunicazione globale; xi) servizi di trasporto internazionale; xii) accesso e raccolta di chiamata in rete mobile; xiii) roaming internazionale in rete mobile; xiv) chiamate da punto a punto.
- (11) I punti che seguono illustrano nei particolari la definizione del mercato per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi di accesso a Internet in postazione fissa e dell'eventuale mercato della fornitura al dettaglio di servizi multiple play, sui quali l'incidenza è trasversale e che rivestono particolare importanza nel caso in esame.

Mercato della fornitura al dettaglio di servizi di accesso a Internet in postazione fissa

- (12) In linea con sue precedenti decisioni, la Commissione ritiene che nel caso in esame esistano due mercati distinti: da un lato, quello dell'utenza domestica e della piccola utenza commerciale (parte del mercato della fornitura al dettaglio di servizi di accesso a Internet in postazione fissa); dall'altro, quello della grande utenza commerciale (parte del diverso mercato al dettaglio della connettività delle imprese). Nel caso in esame la Commissione ha considerato le possibili segmentazioni del mercato dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa: segmentazione in base alla velocità (al di sopra e al di sotto di 30 Mb/s) o alla tecnologia distributiva [rame, rete ibrida fibra-coassiale (HFC) e FTTH]. Sotto quest'aspetto la Commissione lascia in definitiva aperta la definizione esatta di mercato: a suo giudizio, quale che sia la velocità (inferiore o superiore a 30 Mb/s) e indipendentemente dalla tecnologia distributiva usata per raggiungere l'utente finale, in Spagna i servizi di accesso a Internet in postazione fissa prestati all'utenza domestica e alla piccola utenza commerciale rientrano nello stesso mercato rilevante della fornitura al dettaglio di servizi di accesso a Internet in postazione fissa.
- (13) In linea con precedenti decisioni della Commissione e con la posizione della parte notificante, si considera che l'ambito geografico del mercato in questione sia nazionale, ossia corrisponda al territorio del Regno di Spagna.

Eventuale mercato (o mercati) della fornitura al dettaglio di servizi multiple play

- (14) I servizi multiple play comprendono un pacchetto di due o più dei seguenti servizi all'utente finale: servizi di telefonia fissa, servizi di accesso a Internet in postazione fissa, servizi di telecomunicazione mobile e servizi TV. Queste offerte combinate possono consistere in pacchetti «dual-play», «triple-play» o addirittura «quadruple-play», comprensivi di alcuni o di tutti i servizi citati. In decisioni precedenti⁽¹⁾ la Commissione ha lasciato in definitiva aperta la questione dell'esistenza di un mercato dei servizi multiple play distinto dai mercati di ciascuno degli elementi che compongono il pacchetto.
- (15) Più convenienti per l'utente finale e più agevoli per il consumatore quando si tratta di prendere una decisione d'acquisto, le offerte combinate svolgono un ruolo considerevole nel segmento domestico spagnolo. A giudizio della Commissione, se i) i servizi multiple play costituiscono un mercato del prodotto distinto (con tutte le loro possibili combinazioni di dual-, triple- e quadruple-play) o se invece ii) per il multiple play esistano vari mercati del prodotto distinti (secondo le diverse combinazioni degli elementi del pacchetto, ad esempio solo dual-play, solo triple-play, combinazione di triple- e quadruple-play, solo quadruple-play), diversi dai mercati di ciascuno dei servizi di telecomunicazione su cui poggiano, è una questione che può rimanere aperta.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 16 giugno 2011, nel caso n. M.5900 — LGI/KBW, punti 183-186; decisione della Commissione, del 25 gennaio 2010, nel caso n. M.5739 — Liberty Global Europe/Unitymedia, punti 43-48; decisione della Commissione, del 3 luglio 2012, nel caso n. M.6584 — Vodafone/Cable&Wireless, punti 102-104; decisione della Commissione, del 20 settembre 2013, nel caso n. M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland, punto 261; decisione della Commissione, del 2 luglio 2014, nel caso n. M.7231 — Vodafone/ONO, punto 49.

- (16) In passato ⁽¹⁾ la Commissione aveva ritenuto che l'ambito di un eventuale mercato dei servizi triple-play (servizi di telefonia fissa, servizi di accesso a Internet in postazione fissa e servizi di televisione a pagamento) fosse nazionale. Nel caso in esame la Commissione ritiene che si possa lasciare aperta la questione dell'esatta delimitazione geografica, nazionale o regionale, dell'eventuale mercato (o mercati) della fornitura al dettaglio di servizi multiple play.

B. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

- (17) In esito a un'indagine approfondita la Commissione ha stabilito che l'operazione proposta non pone problemi di concorrenza per i seguenti mercati spagnoli: i) mercato al dettaglio dei servizi di telefonia fissa; ii) mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile; iii) mercato all'ingrosso della fornitura di servizi di accesso a banda larga; iv) mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata in rete fissa; v) mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata in rete mobile; vi) mercato all'ingrosso della fornitura di servizi di transito nazionale di chiamata in rete fissa; vii) mercato all'ingrosso della connettività Internet; viii) mercato dei servizi di telecomunicazione globale; ix) mercato all'ingrosso dei servizi di trasporto internazionale; x) mercato all'ingrosso dei servizi di accesso e di raccolta di chiamata in rete mobile e xi) mercato all'ingrosso delle chiamate da punto a punto. La Commissione è altresì giunta alla conclusione che l'operazione proposta non pone problemi di concorrenza sui mercati all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale in Francia, Polonia e Romania.

- (18) La Commissione ritiene tuttavia che l'operazione proposta, pur non creando né rafforzando una posizione dominante (unica) del soggetto risultante dalla concentrazione, determini comunque in Spagna un ostacolo significativo a un'effettiva concorrenza sul mercato al dettaglio della fornitura di servizi di accesso a Internet in postazione fissa, così come sull'eventuale mercato dei servizi multiple play, l'eventuale mercato dei servizi dual-play, l'eventuale mercato dei servizi triple-play e l'eventuale mercato dei servizi combinati triple- e quadruple-play.

a) Mercato dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa

- (19) In Spagna i fornitori di servizi di telecomunicazione in postazione fissa a livello nazionale sono attualmente quattro: Telefónica, Vodafone, Orange e Jazztel. Questi quattro fornitori rappresentano circa il 91 % del mercato per fatturato e quasi il 94 % per abbonati. Il resto del mercato è occupato da: i) tre operatori via cavo regionali operanti nel nord del paese ⁽²⁾; ii) concorrenti minori, quali Másmovil o Pepephone, specializzati in una tipologia di servizi (prestati principalmente in bitstream o tramite rivendita di prodotti di telecomunicazione in postazione fissa).
- (20) L'evoluzione delle quote di mercato dimostra che negli ultimi anni Orange e Jazztel sono stati i fornitori di accesso a Internet in postazione fissa più dinamici. Telefónica ha invece registrato un forte calo di abbonati e di fatturato, mentre stabile è stato l'andamento degli altri operatori nazionali Vodafone e ONO.
- (21) A giudizio della Commissione, determinando la fusione dei due operatori che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori (in termini di aumento della quota di mercato), l'operazione proposta diminuirà il numero di operatori di livello nazionale presenti sul mercato dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa. L'impatto più incisivo appare essere quello a breve termine nel segmento con velocità fino a 30 Mb/s, mentre, data l'incertezza che pesa sull'adozione e diffusione nei prossimi anni della rete di accesso di nuova generazione (NGA) ⁽³⁾, non si possono trarre conclusioni nette circa il segmento della banda larga ad altissima velocità (VHB) dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa con velocità superiori a 30 Mb/s.
- (22) La Commissione reputa che negli ultimi anni sia Orange che, soprattutto, Jazztel abbiano svolto un ruolo importante nel gioco della concorrenza, esercitando pressione tanto l'una sull'altra quanto sugli altri concorrenti. La Commissione riconosce che Telefónica è un operatore importante del mercato. Tuttavia, contrariamente alle affermazioni della parte notificante, che nella concorrente ravvisa l'operatore più aggressivo sui prezzi, la Commissione constata che Telefónica si concentra piuttosto sulla fidelizzazione della clientela e sulle offerte a valore maggiore.
- (23) Basandosi principalmente sull'analisi di documenti interni di Orange, la Commissione reputa che il soggetto risultante dalla concentrazione sarà meno incentivato a competere rispetto a quanto lo sarebbero Orange e Jazztel separatamente. Ritiene altresì che l'operazione proposta diminuirà la sollecitazione concorrenziale, perché verranno a mancare le offerte multiple a basso costo di Jazztel che tenevano sotto pressione tutti i grandi operatori.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 16 giugno 2011, nel caso n. M.5900 — LGI/KBW, punti 183-186.

⁽²⁾ I tre operatori via cavo regionale (Euskaltel, R Cable e Telecable) entrano in concorrenza solo nelle regioni settentrionali della Spagna, vale a dire, rispettivamente, Paesi Baschi, Galizia e Asturias.

⁽³⁾ Le NGA sono reti d'accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti.

- (24) Entrambe le parti esercitano una forte pressione concorrenziale su tutti gli altri operatori, comprese Telefónica e Vodafone. A causa dei diversi incentivi che si profilano per il soggetto risultante dalla concentrazione e del probabile aumento dei prezzi in esito alla concentrazione, verrebbe ad allentarsi sensibilmente la pressione sulla base di clientela degli operatori concorrenti, i quali avrebbero quindi maggiore facilità a fidelizzare i clienti o addirittura ad attrarne di nuovi sottraendoli al soggetto risultante dalla concentrazione. L'aumento della domanda spingerà gli operatori concorrenti a aumentare a loro volta i prezzi.
- (25) A giudizio della Commissione è improbabile che i concorrenti del soggetto risultante dalla concentrazione (Telefónica e Vodafone) cerchino di neutralizzarne i possibili aumenti di prezzo a seguito dell'operazione proposta e che questa ostacoli in modo significativo un'effettiva concorrenza sul mercato della fornitura al dettaglio di servizi di accesso a Internet in postazione fissa in Spagna.

b) Eventuale mercato dei servizi multiple play

- (26) Nell'eventuale mercato di tutti i servizi multiple play così come negli eventuali mercati distinti dei servizi dual-play⁽¹⁾ e triple-play⁽²⁾ e nell'eventuale mercato dei servizi combinati triple- e quadruple-play⁽³⁾, le attività delle parti si accavallano, cosa che non avviene invece per la fornitura dei servizi quadruple-play, in quanto Jazztel non opera nel settore dei servizi di televisione a pagamento.

Mercato dei servizi multiple play

- (27) La posizione delle parti su un ipotetico mercato generale dei servizi multiple play sarebbe quasi identica alla loro posizione sul mercato dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa, perché in Spagna tutte le offerte multiple play comprendono il servizio di accesso a Internet in postazione fissa, che è invece offerto in percentuale trascurabile come servizio autonomo fuori pacchetto⁽⁴⁾. Valutando l'impatto dell'operazione proposta sull'eventuale mercato dei servizi multiple play si giungerebbe quindi alla conclusione che essa erige un ostacolo significativo a un'effettiva concorrenza, così come avviene per il mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa.

Mercato distinto dei servizi dual-play

- (28) Passando ad analizzare un ipotetico mercato distinto del *dual-play*, la Commissione ritiene che vi si pongano problemi di concorrenza meno acuti di quelli che caratterizzano il mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa, ma comunque tali da costituire un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. In siffatto mercato le parti risultano infatti complessivamente meno aggressive, ma ancora tali da rappresentare forze concorrenziali importanti. L'analisi quantitativa prospetta aumenti di prezzo inferiori ma comunque rilevanti. La Commissione reputa in particolare che l'operazione proposta eliminerà due forze competitive importanti e spingerà meno alla concorrenza il soggetto risultante dalla concentrazione. Questa perdita di concorrenza non sarebbe compensata dai concorrenti esistenti o da nuovi operatori.
- (29) Alla luce delle considerazioni esposte la Commissione conclude che l'operazione proposta ostacolerà in modo significativo un'effettiva concorrenza anche nell'eventuale mercato distinto dei servizi *dual-play*.

Mercato distinto dei servizi triple-play e mercato dei servizi combinati triple- e quadruple-play

- (30) Dato che i due mercati condividono l'infrastruttura di base e poiché attualmente il mercato sta abbandonando i servizi triple-play a favore dei quadruple-play, la Commissione ha valutato anche l'impatto dell'operazione proposta sull'eventuale mercato dei servizi combinati triple- e quadruple-play. A giudizio della Commissione l'operazione proposta ostacolerebbe in modo significativo un'effettiva concorrenza su tale mercato e, a maggior ragione, sull'eventuale mercato distinto dei servizi triple-play, per i quali le quote di mercato detenute dalle parti sono più elevate.

Conclusioni sui servizi multiple play

- (31) La Commissione conclude che l'operazione proposta ostacolerà in modo significativo un'effettiva concorrenza sull'eventuale mercato dei servizi multiple play, l'eventuale mercato dei servizi dual-play, l'eventuale mercato dei servizi triple-play e l'eventuale mercato dei servizi combinati triple- e quadruple-play in Spagna.

⁽¹⁾ I servizi dual-play comprendono servizi di accesso a Internet in postazione fissa e servizi di telefonia fissa.

⁽²⁾ I servizi triple-play comprendono i servizi del pacchetto dual-play più servizi di telecomunicazione mobile.

⁽³⁾ I servizi quadruple-play comprendono i servizi del pacchetto triple-play più servizi di televisione a pagamento.

⁽⁴⁾ Solo l'1 % circa di tutti i servizi di accesso a Internet in postazione fissa non è fornito nell'ambito di un pacchetto che comprende almeno anche i servizi di telefonia fissa.

c) **Valutazione quantitativa degli effetti orizzontali non coordinati**

(32) La Commissione ha valutato in che misura l'eliminazione della concorrenza tra le parti incentiverà il soggetto risultante dalla concentrazione ad aumentare i prezzi a operazione conclusa. L'analisi della Commissione verte su due tipologie di prodotto: i) il dual-play, ossia telefonia fissa e accesso a Internet in postazione fissa, e ii) i servizi combinati di triple- e quadruple-play, ossia il dual-play più servizi di connessione mobile ed eventualmente di televisione. A parere della Commissione queste tipologie di prodotto possono utilmente essere usate in sede di analisi quantitativa per il calcolo degli aumenti di prezzo sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet in postazione fissa, perché la quasi totalità di questi servizi è venduta come elemento di un pacchetto. L'accesso a Internet in postazione fissa è uno degli elementi del pacchetto⁽¹⁾ per tutte le tipologie di prodotto considerate. Dall'analisi quantitativa emerge che le parti esercitano l'una sull'altra una pressione concorrenziale rilevante, in particolare per quanto riguarda i servizi triple- e quadruple-play.

(33) Nel complesso la valutazione quantitativa dei probabili effetti dell'eliminazione della concorrenza orizzontale a seguito della concentrazione indica la probabilità che l'operazione determini aumenti rilevanti dei prezzi nei due scenari di base considerati ai fini dell'analisi.

d) **Scarsa probabilità di sufficiente ingresso sui mercati al dettaglio che implicano servizi di accesso a Internet in postazione fissa**

(34) La Commissione reputa che barriere elevate ostacolano l'ingresso sui mercati al dettaglio che implicano servizi di accesso a Internet in postazione fissa. Ciò vale sia per il segmento VHB, non regolamentato in Spagna, sia per il segmento con velocità inferiore a 30 Mb/s, regolamentato in modo sia diretto sia indiretto.

e) **Scarsa probabilità di sufficiente ingresso sui mercati multiple play che implicano una componente mobile**

(35) Riguardo all'ingresso sui mercati multiple play che implicano una componente mobile, la Commissione rileva che, per poter offrire servizi di telecomunicazione fissa e mobile in un pacchetto, gli operatori devono avere accesso sia alla componente fissa sia a quella mobile del pacchetto. L'accesso dovrebbe essere inoltre concesso a condizioni di prezzo tali da permettere all'operatore di allinearsi ai prezzi al dettaglio del mercato e di ricavarne un margine positivo. È quindi fondamentale che i prezzi all'ingrosso dei servizi di telecomunicazione mobile (tecnologia 4G compresa) siano abbordabili. Data l'attuale incertezza giuridica circa l'interpretazione corretta della vigente normativa spagnola sull'accesso all'ingrosso e sui servizi di raccolta di chiamata su rete mobile, oltre alle constatazioni suesposte riguardo all'ingresso sui mercati al dettaglio che implicano servizi di accesso a Internet in postazione fissa, la Commissione reputa che barriere elevate ostacolano l'ingresso sui mercati multiple play che implicano una componente mobile, quali i prodotti triple-play e quadruple-play.

f) **Impatto dell'operazione proposta sulla diffusione delle reti NGA**

(36) Orange e Jazztel sono entrambe impegnate nella diffusione di reti FTTH proprie. Raggiungendo circa 0,8 milioni di unità immobiliari, la copertura di Orange è inferiore a quella di Jazztel, la cui rete FTTH connette 3 milioni di unità immobiliari.

(37) A parere della Commissione, se Orange e Jazztel restassero soggetti autonomi, la diffusione combinata delle rispettive reti FTTH sarebbe maggiore o uguale alla diffusione della fibra ottica del soggetto risultante dalla concentrazione. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che è improbabile che l'operazione proposta aumenti in percentuale rilevante la copertura FTTH del soggetto risultante dalla concentrazione rispetto allo scenario basato su due soggetti autonomi. Per quanto riguarda la potenziale perdita di concorrenza nelle aree in cui le reti NGA delle parti si sarebbero in futuro accavallate, la Commissione non reputa possibile stabilire con sufficiente certezza che in futuro si verificherà una perdita di concorrenza.

g) **Incrementi di efficienza**

(38) La Commissione constata che gli incrementi di efficienza dichiarati dalla parte notificante relativamente i) al presunto aumento della copertura della fibra ottica a seguito della concentrazione, ii) alla migliore capacità di offrire prodotti quadruple-play grazie all'allargamento della base di clientela dopo l'operazione e iii) alla diminuzione del costo marginale dei servizi offerti alla clientela DSL ottenuta grazie alla migrazione dei clienti verso la fibra ottica, eliminando così il pagamento dei diritti di accesso all'infrastruttura in rame, non sono verificabili né specificamente legati alla concentrazione e non possono quindi essere convalidati. Tuttavia, la Commissione ritiene che gli incrementi di efficienza relativi all'eliminazione della doppia marginalizzazione sui servizi mobili che Orange presta a Jazztel siano dimostrati a un livello conforme agli standard imposti dagli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e possano quindi essere accettati. Questi incrementi di efficienza non compensano completamente gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, che in termini netti restano significativi.

⁽¹⁾ L'analisi riguarda il pacchetto completo (e non solo la componente di accesso a Internet in postazione fissa), in quanto i clienti operano un'unica scelta, quella di abbonarsi al pacchetto completo. Inoltre, l'incentivo ad aumentare i prezzi dipende dalle caratteristiche del pacchetto nel suo insieme e non solo dalla componente di accesso a Internet in postazione fissa.

V. IMPEGNI

1. Descrizione degli impegni

- (39) Per risolvere i problemi di concorrenza illustrati, il 20 aprile 2015 la parte notificante ha presentato una serie definitiva di impegni («gli impegni») che si articola in due componenti principali: la cessione di una rete FTTH e di un accesso all'ingrosso alla rete ADSL di Jazztel in bitstream («l'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream») e l'opzione di accesso all'ingrosso alla rete mobile della parte notificante.

Cessione di una rete FTTH

- (40) La parte notificante s'impegna a cedere una rete FTTH che copre circa 720 000 unità immobiliari in cinque città: Barcellona, Madrid, Siviglia, Malaga e Valenza. La cedenda rete FTTH è autonoma rispetto alla parte notificante e costituisce una rete coerente a livello dei cavi (che raggruppano molte linee in fibra ottica). Poiché la cedenda rete FTTH copre unità immobiliari ubicate in parti della rete di fibra ottica di Jazztel non interessata dall'accavallamento, sarà riservato alla parte notificante un diritto d'uso irrevocabile (IRU) sul 40 % della capacità dei cedendi cavi FTTH, misurato a livello di ciascuna centrale locale. L'IRU sarà concesso per un periodo di 35 anni dietro pagamento, da parte della parte notificante, di un corrispettivo una tantum e di un canone a copertura dei costi di manutenzione.

Accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream

- (41) La parte notificante s'impegna a concedere all'acquirente della cedenda rete FTTH l'accesso all'ingrosso alla rete ADSL di Jazztel in bitstream. L'accesso è fornito come servizio nazionale in bitstream con interconnessione in un punto unico di presenza completato da un punto d'interconnessione di riserva. L'accesso all'ingrosso muoverà dall'accesso diretto regolamentato alla rete in rame di Telefónica e permetterà di accedere a oltre un migliaio di centrali locali di Telefónica, raggiungendo il 78 % circa del territorio della Spagna.
- (42) La parte notificante presterà inizialmente il servizio per un periodo di 4 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a 4 anni.
- (43) Nel quadriennio iniziale l'acquirente pagherà un canone mensile di accesso per ciascuna linea, che andrà ad aggiungersi al canone fisso preventivamente concordato con la parte notificante. Il canone fisso non è collegato al numero di linee che saranno in definitiva attivate o usate dall'acquirente, ma può essere collegato a parametri di mercato che sfuggono al controllo della parte notificante o dell'acquirente.
- (44) Nell'ulteriore periodo non superiore a 4 anni l'acquirente pagherà soltanto il canone mensile di accesso. Il canone mensile di accesso non può eccedere un dato massimale mensile per linea.
- (45) L'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream permetterà inoltre all'acquirente di fornire servizi di telefonia fissa che impiegano la tecnologia di Voice over Internet Protocol (VoIP). La parte notificante s'impegna infatti a fornire i servizi in tecnologia VoIP di prioritizzazione nella rete Jazztel e ad assicurare la qualità del servizio.

Opzione di accesso ai servizi mobili all'ingrosso

- (46) Gli impegni prevedono che, se l'acquirente non gode già di accesso a una rete di telecomunicazione mobile che comprenda servizi 2G, 3G e 4G, la parte notificante gli fornirà tale accesso ai servizi mobili all'ingrosso a condizioni concorrenziali e, in ogni caso, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle che Orange ha accordato a Jazztel nell'attuale contratto di operatore virtuale di rete mobile. Quest'opzione di accesso all'ingrosso alla rete mobile della parte notificante deve avere durata almeno pari alla durata dell'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream.

2. Valutazione degli impegni

- (47) La decisione conclude che gli impegni rispondono in maniera completa ai problemi di concorrenza.

Cessione di una rete FTTH

- (48) La Commissione rileva che la cedenda rete FTTH supera per dimensioni le reti FTTH delle parti che attualmente si accavallano. Dovranno inoltre essere cedute unità immobiliari controllate da 13 diverse centrali locali in cinque delle sei maggiori città spagnole. Viste le sue dimensioni e l'ubicazione, la cedenda rete FTTH è indubbiamente un'impresa autonoma gestibile a prescindere da Orange. La Commissione ritiene pertanto che l'ampiezza della cedenda rete FTTH sia sufficiente e rispecchi la copertura geografica delle attuali reti in fibra ottica delle parti che si accavallano.

Accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream

- (49) Riguardo all'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream la Commissione ritiene che gli impegni garantiscano effetti sostanzialmente strutturali e si traducano per l'acquirente in incentivi alla concorrenza analoghi a quelli su cui può contare oggi Jazztel. Perché l'acquirente sia in grado di condurre una concorrenza altrettanto aggressiva di quella esercitata oggi da Jazztel o Orange, il costo variabile (canone) a suo carico dovrebbe essere allineato al costo incrementale che Jazztel o Orange devono sostenere per la prestazione del servizio. Esaminato nel dettaglio il costo attualmente sostenuto da Orange e Jazztel per prestare servizi basati sull'accesso disaggregato alla rete locale, la Commissione reputa probabile che il canone mensile non supererà il costo incrementale a loro carico. A giudizio della Commissione l'acquirente godrà quindi di incentivi a condurre una concorrenza aggressiva analoghi a quelli di cui godono oggi Jazztel e Orange.
- (50) La Commissione rileva che gli impegni non fissano limiti sul numero di abbonati che l'acquirente potrà acquisire e che Orange avrà l'obbligo di servire. Gli impegni stabiliscono espressamente che per il periodo iniziale il canone fisso non sarà collegato al numero di linee che saranno in definitiva usate dall'acquirente. L'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream produce pertanto risultati sostanzialmente strutturali.
- (51) Nell'ulteriore periodo non superiore a 4 anni l'acquirente dovrebbe pagare soltanto il canone mensile di accesso, ma non il canone fisso. Date le incertezze a lungo termine circa la competitività della tecnologia ADSL, l'acquirente potrebbe non volersi impegnare anticipatamente a pagare somme ingenti per 8 anni. Sono salvaguardati peraltro gli incentivi per l'acquirente a condurre una concorrenza il più possibile aggressiva nel quadriennio iniziale, perché più elevato sarà il numero di abbonati, più basso sarà il prezzo da pagare nel periodo di prolungamento dell'accesso.

Opzione di accesso ai servizi mobili all'ingrosso

- (52) Riguardo all'opzione di accesso all'ingrosso alla rete mobile della parte notificante, la Commissione ritiene che l'acquirente sarà in grado di offrire pacchetti multiple play comprensivi di una componente mobile. Gli impegni prevedono che, se l'acquirente non vi ha già accesso, Orange gli fornisca accesso all'ingrosso e servizi di raccolta di chiamata, compresi i servizi 4G. Le condizioni devono essere concorrenziali, essere altrettanto favorevoli di quelle concesse a Jazztel e avere durata almeno pari alla durata dell'accesso all'ingrosso all'ADSL in bitstream. La Commissione reputa sufficientemente chiara la clausola citata. La Commissione valuterà le condizioni concordate tra Orange e l'acquirente confrontandole con l'attuale contratto di operatore virtuale di rete mobile che lega Orange a Jazztel.

VI. CONCLUSIONI

- (53) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione, così come modificata dagli impegni presentati il 20 aprile 2015, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (54) Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 407/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	1.11.2015
Durata	1.11 - 31.12.2015
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	COD/07D.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus Morhua</i>)
Zona	VIIId
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	63/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 407/12)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	6.11.2015
Durata	6.11 - 31.12.2015
Stato membro	Francia
Stock o gruppo di stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VIIh, VIIj e VIIk
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	65/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 407/13)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	6.11.2015
Durata	6.11.2015 - 31.12.2015
Stato membro	Francia
Stock o gruppo di stock	LIN/05EI.
Specie	Molva (<i>Molva molva</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	64/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 407/14)

1. In data 27 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione un fondo gestito da Intermediate Capital Group, plc («ICG», Regno Unito) e un fondo gestito da Capiton AG («Capiton», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Prefere Resins Holding GmbH («Prefere Resins», Germania), che finora era sotto il controllo esclusivo di capiton.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - ICG: impresa di investimento con sede nel Regno Unito che opera nella strutturazione e nella fornitura di finanziamenti mezzanino, leveraged credit e partecipazioni di minoranza in Europa, nella regione Asia-Pacifico e negli Stati Uniti,
 - capiton: impresa di investimento con sede a Berlino, che investe principalmente in PMI di grandi dimensioni situate in Germania, Austria e Svizzera mediante management buy-out e finanziamento di espansione,
 - Prefere Resins: produttore di resine fenoliche e amminiche per applicazioni industriali, edilizie e isolanti.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT